



**CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**  
**IL SINDACO METROPOLITANO**

Il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri, in data odierna, ha adottato il seguente atto:

**DECRETO N. 137 del 12/08/2022**

**OGGETTO:** Approvazione schema di Convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

## **IL SINDACO METROPOLITANO**

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* e, in particolare, i commi da 420 a 443 dell'articolo 1, riguardanti la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

Visto, nello specifico, il comma 421 della richiamata Legge 234/2021, che ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario *“al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma”*, in carica fino al 31 dicembre 2026;

Atteso che con Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, modificato con D.P.R. 21 giugno 2022, è stato nominato il Commissario straordinario di Governo, nella persona del Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 13 dello stesso rubricato *“Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”*, che al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario del Governo, di cui all'articolo 1, comma 421, della Legge n. 234/2021 innanzi citata, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle Regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

- a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
- b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
- c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
- d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
- e. l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006;

Vista la Parte II del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che detta disposizioni in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) e, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera a), che stabilisce: *“la valutazione ambientale di piani e programmi che possono aver impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”*;

Considerato che il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 91 del 15 luglio 2022, giusta Ordinanza n. 3 del 4 agosto 2022 prot. n. 64, ha adottato il "*Piano dei rifiuti di Roma Capitale*" che rientra nell'ambito di applicazione della Parte II del d.lgs. 152/2006, definito dall'articolo 6, comma 1 e 2, lettera a), il quale prevede che: "*1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque (...);*

Visto:

l'art. 11, del D.Lgs. n. 152/2002, in particolare i commi 1 e 5 i quali prevedono che: "*1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma (...); 5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*";

altresì, il comma 3 del citato articolo 13 del Decreto Legge n. 50/2022 secondo cui (...) "*Il Commissario Straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*";

Considerato che il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, in data 12 agosto 2022 ha approvato il Decreto n. 1/2022 avente ad oggetto "*Avvio della procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, del Piano di Gestione dei rifiuti di Roma Capitale e del relativo Rapporto Ambientale. Individuazione dell'Autorità competente alla VAS*";

Dato Atto che con il sopra citato Decreto il Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capitale è stato individuato quale Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Rifiuti di Roma Capitale e del relativo Rapporto Ambientale;

Richiamato il "*Testo Unico degli Enti Locali*" approvato con D. Lgs.n.267/2000;

Richiamata la Legge n. 56/2014 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", ed in particolare l'art.1, comma 44, che elenca le funzioni fondamentali delle Città metropolitane;

Visto l'art. 32 dello Statuto della Città metropolitana di Roma capitale rubricato "*Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra la Città metropolitana e gli organismi del territorio metropolitano*", il quale dispone che:

1. *La Città metropolitana può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con gli organismi del territorio metropolitano, ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse, nel rispetto del principio di sussidiarietà.*

2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, gli organismi del territorio metropolitano possono avvalersi degli uffici della Città metropolitana ovvero la Città metropolitana può avvalersi degli uffici dei suddetti organismi, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell'avvalimento, disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.

3. La Città metropolitana può stipulare convenzioni con gli organismi del territorio metropolitano per l'organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l'amministrazione capofila presso la quale opererà l'ufficio, e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.

Vista la Legge Regionale 9 luglio 1998, n.27 recante la disciplina regionale dei Rifiuti;

Visto lo Schema di convenzione allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante tra Città metropolitana di Roma Capitale e la struttura del Commissario Straordinario del Governo, per disciplinare la *“Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”*;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette” Dott.ssa Rosanna Capone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

## DECRETA

1. di approvare lo Schema di convenzione allegato al presente provvedimento, per costituirne parte sostanziale ed integrante, tra Città metropolitana di Roma Capitale e la struttura del Commissario Straordinario del Governo, per disciplinare la *“Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025”*
2. di dare atto che con provvedimento di natura organizzativa sarà individuata la struttura responsabile dei procedimenti oggetto della convenzione;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to digitalmente  
PAOLO CARACCILO

IL SINDACO METROPOLITANO

F.to digitalmente  
ROBERTO GUALTIERI



**Oggetto: Convenzione per avvalimento di cui all'art.13, comma 3, D.L. 17 maggio 2022, n.50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.**

**TRA**

**Il Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025**, in persona di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale;

**E**

**Città metropolitana di Roma Capitale**, con sede in Roma, alla Via IV Novembre n.119/A, cod. fiscale 02438750586, in persona del Vice Sindaco metropolitano Pierluigi Sanna,

**PREMESSO CHE**

- L'art.1, comma 421, della legge 30.12.2021, n.234 prevede che *“Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, un Commissario straordinario. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario, può nominare uno o più subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026”*.
- Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 il Sindaco di Roma Prof. Roberto Gualtieri è stato nominato Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;
- L'art.13 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, in relazione alla gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 prevede quanto segue:  
*“1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:*  
*a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli indirizzi del*

*Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;*

- b) \_regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;*
  - c) \_elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;*
  - d) \_approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;*
  - e) \_autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.*
- 2. \_Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.*
- Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.*
- 3. \_Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*
- 4. \_Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.*
- 5. \_Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 6. \_(...)"*

VISTA la Parte II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. che detta disposizioni in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) e, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera a), che stabilisce: *"la valutazione ambientale di piani e programmi che possono aver impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile"*;

CONSIDERATO che il Commissario straordinario, giusta Ordinanza n. 3 del 4 agosto 2022 prot. n. 64, ha adottato la proposta di *"Piano dei rifiuti di Roma Capitale"* ai sensi dell'art. 13 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, che rientra nell'ambito di applicazione della Parte II del d.lgs. 152/2006, definito dall'articolo 6, comma 1 e 2, lettera a), il quale prevede che: *"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la*

valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque (...);

VISTO l'art. 11, del d. l.vo n. 152/2002, in particolare i commi 1 e 5 i quali prevedono che: "1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma (...); 5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge."

CONSIDERATO che, l'Autorità Procedente del procedimento di Vas, in virtù del richiamato art. 13, è il Commissario straordinario che ha adottato la proposta di Piano dei rifiuti di Roma Capitale;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, in data 12 agosto 2022 ha approvato il Decreto n. 1/2022 avente ad oggetto "Avvio della procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, del Piano di Gestione dei rifiuti di Roma Capitale e del relativo Rapporto Ambientale. Individuazione dell'Autorità competente alla VAS";

DATO ATTO che con il sopra citato Decreto il Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capitale è stato individuato quale Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Rifiuti di Roma Capitale e del relativo Rapporto Ambientale;

EVIDENZIATO l'interesse comune delle parti, in ragione della rilevanza della tematica e delle funzioni istituzionali di rispettiva competenza, stipulare un'intesa ai sensi e per gli effetti del citato art. 13 del D.L. 50/2022, diretta ad assicurare il tempestivo ed efficiente assolvimento dei compiti commissariali mediante l'avvalimento delle competenti (*ratione materiae*) strutture organizzative della Città Metropolitana di Roma Capitale e l'individuazione della relativa sede e delle dotazioni necessarie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art.1**

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

#### **Art.2**

La Gestione Commissariale per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 si avvale delle prestazioni rese dal Dipartimento III della Città metropolitana di Roma Capitale per il supporto tecnico/amministrativo all'espletamento delle competenze di cui all'art.13, comma 1, del DL 17.05.2022, n.50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

#### **Art.3**

In considerazione dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n.3 del 4 agosto 2022, l'avvalimento di cui al precedente art.2 concerne l'espletamento del seguente procedimento

relativo alle competenze di cui all'art.13 DL 17.05.2022, n.50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91:

- valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi della Parte II, Titolo I e II del decreto legislativo n. 152/2006, della proposta di Piano rifiuti di Roma Capitale adottata il 4 agosto 2022 con atto del Commissario straordinario, in relazione alle fasi successive al deposito del Rapporto Ambientale (RA), della Sintesi non tecnica (SNT) e del Piano e alla loro pubblicazione da parte dell'Autorità procedente fino alla fase conclusiva (inclusa la pubblicazione del provvedimento in GU – BURL – web).

**Art. 4**

Il personale impiegato nelle attività di cui all'art.2 non opererà in regime di distacco considerato che le prestazioni incidono sia su funzioni fondamentali sia su funzioni già di competenza della Regione Lazio (ai sensi degli articoli 196 e 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152) esercitate, con l'entrata in vigore del cd. Decreto Aiuti, dal Commissario Straordinario.

**Art. 5**

Il personale impiegato nelle attività di cui all'art.2 continuerà ad espletare servizio presso la sede sita in Roma, al Viale Ribotta n.41.

**Art. 6**

In considerazione di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 13 DL 50/2022, ai sensi del quale la costituzione della struttura commissariale deve avvenire sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto dell'interesse diretto dell'Amministrazione metropolitana, non è previsto rimborso delle spese per l'utilizzo da parte della Gestione Commissariale della sede e delle risorse umane e strumentali poste a disposizione in forza del presente accordo.

**ART.7**

Il supporto tecnico/amministrativo all'espletamento delle competenze di cui all'art.13, comma 1, del DL 17.05.2022, n.50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, relativo ad altri procedimenti sarà oggetto di ulteriore e specifica convenzione.

Roma, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_